Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 16 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 292.
Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 325;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1945;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325, è abrogato.

Art. 2.

La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita.

Sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ed aggiunte.

Negli articoli 1, 14, 15, 23 e 24 del citato regolamento è soppressa la parte riguardante gli agenti sussidiari.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti sussidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 ed il 1° gennaio 1945, che a quest'ultima data abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza e che non siano ritenuti demeritevoli.

Nel computo di cui sopra dovrà essere escluso il servizio eventualmente prestato prima del compimento del 18° anno di età.

Tale trattamento dovrà essere fatto anche a coloro che interruppero il servizio ferroviario per quello militare, purchè non abbiano fatto parte di formazioni della cosidetta repubblica sociale e precisamente:

se richiamati o trattenuti sotto le armi, il periodo trascorso come militari in tale qualità sarà computato agli effetti della anzianità di servizio e la nomina verrà loro conferita dalla decorrenza normale che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio, dopo però avere effettuato le giornate di presenza sopra richieste; se militari di leva, il periodo di servizio ferroviario effettuato anteriormente alla chiamata alle armi si riallaccerà a quello prestato dopo il congedo dal servizio militare, considerando pure utile agli effetti dell'anzianità di servizio quello militare eventualmente prestato nella posizione di trattenuto. Anche per questi la sistemazione a ruolo è subordinata alla effettuazione delle giornate di presenza sopra richieste.

Sarà esaminata caso per caso la posizione di coloro che interruppero il servizio ferroviario perchè deportati dai tedeschi o per prendere parte alla guerra di liberazione.

Coloro che abbiano compiuto un anno di servizio anche dopo il 1° gennaio 1945, ma non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno pure sistemati a ruolo, se, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli, siano reduci dalla guerra 1940-1945 o dalla guerra di liberazione, reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra o di agenti ferroviari, oppure che abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio e attitudine alle mansioni cui furono adibiti.

Art. 4.

La designazione degli agenti da sistemare a ruolo sarà fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti e nelle quali saranno compresi i rappresentanti del personale.

Gli agenti non designati per la sistemazione saranno licenziati.

Art. 5.

La sistemazione a ruolo nella posizione di stabile avrà la decorrenza, agli effetti di anzianità e carriera, dal 1° dicembre 1938 se a tale data gli interessati avranno compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza.

Per i rimanenti la nomina in prova decorrerà dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza, il passaggio a stabile decorrerà dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

Per coloro che non abbiano compiuto nei periodi di cui innanzi le 300 giornate di effettiva presenza, la nomina in prova o a stabile decorrerà dal compimento di tale presenza.

La posizione di coloro che sono già stati nominati stabili in base all'art. 20 del regolamento del personale sarà regolarizzata agli effetti di anzianità e carriera in relazione ai criteri di cui innanzi, ma la decorrenza della nomina a stabile ai detti effetti non potrà essere anteriore al 1° dicembre 1938.

Art. 6.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945; per coloro però che per effetto del decreto interministeriale 23 aprile 1944, n. 274, del cosidetto governo della repubblica sociale, hanno già goduto il trattamento del personale di ruolo, le somme eventualmente riscosse in più non saranno recuperate.

Art. 7.

I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo.

Le ritenute per il fondo pensioni si inizieranno dal mese successivo a quello della cessazione dell'assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni.

Il servizio prestato precedentemente alla nomina a ruolo è riconoscibile o riscattabile ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 8.

In seguito alla sistemazione a ruolo dei sussidiari, sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Tale ricupero sarà effettuato, per tener conto anche degli interessi in ragione della metà dei contributi complessivi per tutte le assicurazioni versati sia dall'agente che dall'Amministrazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale durante il periodo di ruolo con assicurazione.

Si provvederà pure al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari inscritti alla Cassa stessa.

Art. 9.

Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, tale ricupero sarà effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione ai predetti enti.

Art. 10.

Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 20 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni; della rimanente metà la quota proporzionale al periodo di retrodatazione della stabilità, arrotondando ad anni interi la frazione di anno e considerati come 10 gli anni di assicurazione, viene pure incamerata dal Fondo pensioni e la residua quota viene utilizzata di ufficio per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto 2590/1923.

L'eventuale periodo di servizio non di ruolo non riconosciuto di ufficio potrà essere riconosciuto o riscattato a domanda ai sensi e con le norme dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 2590/1923.

Sono pertanto revocati, a tutti gli effetti, nei riguardi dei predetti agenti, i provvedimenti adottati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento del personale.

Art. 11.

Gli articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10.

Art. 12.

Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera medesima afferenti al periodo intercorrente fra la data di nomina a ruolo ed il 1° luglio 1945, da calcolarsi sulla base degli stipendi effettivamente riscossi nel periodo suddetto, saranno ricuperate in tante rate mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

Per gli agenti già sistemati a ruolo in base all'art. 20 del regolamento del personale e regolarizzati, in base all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, le ritenute per l'opera di previdenza da ricuperare debbono intendersi riferibili al periodo compreso fra la data della nuova sistemazione a ruolo a quella precedentemente assegnata.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che l'agente abbia saldato il debito di cui sopra, le quote residue verranno ricuperate sull'indennità di buonuscita.

Art. 13.

Per i sussidiari che passano a ruolo l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo nella qualifica rivestita alla data della nomina a ruolo con le norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1262.

Le qualifiche conseguite successivamente alla data predetta saranno confermate nella posizione di ruolo con la stessa decorrenza già stabilita nella posizione di sussidiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio. n. 56. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 293.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino.

N. 293. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino, ne viene approvato lo statuto per il governo dell'Ente stesso, in data 6 gennaio 1944, composto di 11 articoli, e viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta dalla Società per azioni « Famulato Cristiano », consistente in beni immobili, situati in località Madonna del Pilone del comune di Torino e in comune Dogliani (Cuneo), piazza del Teatro n. 1, del valore complessivo di L. 340.000 (trecentoquarantamila).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 294.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 294. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 295. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 11 febbraio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946.

Nomina di Consultori e loro assegnazione alle Commissioni della Consulta Nazionale, nonchè assegnazione di Consultori alle Commissioni predette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta stessa;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti commissioni della Consulta stessa:

Aldisio Salvatore, già Alto Commissario per la Sicilia Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Cellino Gilberto, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per l'industria ed il commercio;

Manfredonia Enzo, designato dal Partito Democratico del Lavoro Commissione per l'industria ed il commercio;

Viotto Domenico ex deputato della XXVII legislatura dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 Commissione per il lavoro e la previdenza sociale;

Vitale Ruggero, designato dal Partito Democratico del Lavoro Commissione per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

I seguenti consultori sono assegnati alle Commisioni a fianco indicate:

Bassano Carlo - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Uberti Giovanni Commissione per le finanze e tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 46. — FERRARI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1946.

Composizione dei Consigli del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1945, concernente la composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale;

Uditi i Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale di Ancona, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Civitavecchia, Imperia, La Spezia, Livorno, Messina, Molfetta, Palermo, Porto Empedocle, Porto Santo Stefano, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani e Torre Annunziata sono assistiti da un Consiglio da essi presieduto e del quale fanno parte:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un funzionario da lui delegato;

il direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria o un funzionario da lui delegato;

un rappresentante, rispettivamente, degli armatori, degli industriali e dei commercianti, designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne per le quali è prevista la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Roma, addì 1° maggio 1946

Il Ministro: DE COURTEN

(1296)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

Nomina del commissario liquidatore della « Compagnia fondiaria regionale » società anonima in liquidazione speciale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
I MINISTRI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale I.R.I., convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi al predetto Istituto, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'I.R.I., convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 dello stesso giorno, con il quale fu decretata la messa in liquidazione speciale della « Compagnia fondiaria regionale », anonima in liquidazione con sede in Milano piazza Duomo, 25, e furono nominati commissari liquidatori della detta Società i signori avv. Carlo Bonardi, avvocato prof. Agostino Lanzillo e dott. Armando Morini;

Considerato che per le dimissioni dell'avv. Carlo Bonardi e del dott. Armando Morini il Collegio dei commissari liquidatori della predetta Società non è più in grado di funzionare, e tenuto conto dell'attuale stato della liquidazione in oggetto;

Decreta:

1. — Il Collegio dei commissari liquidatori della « Compagnia fondiaria regionale », società anonima in liquidazione speciale con sede in Milano, piazza Duomo, 25, è sciolto e conseguentemente decade dalle due funzioni con decorrenza dalla data odierna.

2. — Con eguale decorrenza viene nominato nuovo commissario liquidatore della anzidetta « Compagnia fondiaria regionale », in sostituzione del predetto Collegio, il prof. Ettore Moiraghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontassieve (Firenze) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontassieve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1308)

Autorizzazione al comune di Francoforte (Siracusa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Francoforte (provincia di Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 300.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica nella Università di Pavia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Pavia è vacante la cattedra di clinica medica, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Pavia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 11 giugno 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 11ª (e successivamente la 10ª e la 9ª) estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle diciannove serie scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di giugno, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3516 Mod. A — Data: 23 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Barletta Alba fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita L. 530.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Masetti Enrico fu Rodolfo. — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita L. 7210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Andriano Silvio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Arienzo Michele fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Apuania — Intestazione: Brunelli Gioconda fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 7900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 26 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cecora Raffaele fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data 22 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Montano Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. A — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Spinicchia Cirino fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Restivo Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 108,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 Mod. A — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Levi Gustavo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassata Mauro fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 3 — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1843 Mod. A — Data: 12 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Marchesiello Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 360,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2523 — Data: 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: Pr. Red. 3,50%, nominativo 1 — Capitale L. 25.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2524 — Data 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1949, nominativi 6 — Capitale L. 126.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1946

(706) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 119.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1039, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 299, di L. 10.000; serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2000; serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 246, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1946 - N. 107

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,75
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	85,70
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Red. 3,50 % (1934)	423753	213,50	Menna Alfredo fu Aniello, dom. a Napoli, con usufrutto a *Liccardi Anna* fu Andrea, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Liccardo Marianna* fu Andrea, dom. a Napoli.
Id.	423754	213,50	Menna Michelina fu Aniello, nubile, dom. a Napoli con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423755	427 —	Menna Giulio, Maria nubile, Vincenzo Antonio, Giovanni, Aniello, Amelia nubile, Vincenzina e Federico di Cristoforo, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, eredi indivisi di Menna Antonio fu Giuliano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423756	427 —	Menna Aniello e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre d'Aniello Italia fu Francesco vedova Menna, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	674868	126 —	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giacomo-Carlo-Angelo*, comunemente chiamato Angelo, di Alessandro, dom. a Lomello (Pavia).	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giovanni-Carlo-Angelo*, ecc., come contro.
Id.	786456	3.773 —	Binda Teresa di *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Verdello (Bergamo) dotale, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Binda Teresa di *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Id.	826614	3.773 —	Binda Teresa fu *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco dom. a Bergamo, con vincolo dotale.	Binda Teresa fu *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	408510	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	80517	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Rend. 5%	24822	5.085 —	Merlo *Andrea* fu Bartolomeo, interdetto sotto la tutela di Masinari Cesira fu Carlo, dom. a Genova Sampierdarena.	Merlo *Enrico* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	87567	140 —	Bestagno *Costanza* di Giovanni, nubile, domiciliata in Sanremo (Porto Maurizio).	Bestagno *Maria Costanza* di Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5%	143862	1.295 —	Scarnecchia *Sara* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Rea Anna fu Francesco, dom. a Foggia.	Scarnecchia *Rosaria Maria Emilia* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	263168	560 —	Accame *Marianna* di Vincenzo, moglie di Isnardi Pietro, dom. a Loano (Genova), dotale.	Accame *Anna Maria* di Vincenzo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	336083	157,50	*Molino Giuseppina* fu Sebastiano, demente moglie di Duranto Giovanni Michele fu Matteo, sotto l'amministrazione provvisoria del marito, dom. in Torino.	*Molino Colla Francesca Giuseppa* fu Sebastiano, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	843067	105 —	Negro Etna fu *Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).	Negro Etna fu *Andrea Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).
Id.	843070	105 —	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Carlo*, minori sotto la patria postestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camilla di Giuseppe, ved, di Negro *Carlo*, dom. come sopra.	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Andrea Carlo*, minori sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camillo di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. come sopra.
B.T. nov. 5% (1949) Serie C	1000	Capitale 20.000 —	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Antonio*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Antonio* fu Alberto.	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Giovanni Antonio*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto.
Red. 3,5 % (1934)	425813	549,50	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenza*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Randazzo Vincenza fu Giuseppe, dom. a Cinisi (Palermo), in parti uguali.	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenzo*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, ecc. come contro.
Rend. 5%	123976	4.000 —	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona, con usufrutto a *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona.	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Dinghi Teresa fu Luigi in Erberle*, domiciliata a Verona, con usufrutto a *Dinghi Teresa fu Luigi in Eberle*, dom. a Verona.
Red. 3,50%	519914	2.100 —	Taddei Franca fu Angelo e di Martinelli Tullia, dom. a Roma.	Taddei Franca fu Angelo, *minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Tullia*, dom. a Roma.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(610)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.